



**Nota Informativa
Manutenzione di Porte Automatiche
e Cancelli Motorizzati**

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PORTE, CANCELLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DA GARAGE, E PORTE MOTORIZZATE

Secondo l'attuale legislazione Europea ed Italiana, la manutenzione periodica di: cancelli elettrici, porte automatiche, basculanti e barriere è **obbligatoria** in quanto trattasi di chiusure motorizzate, cioè "macchine" a tutti gli effetti (come propriamente definito dalla Direttiva Macchine).

LA MANUTENZIONE

Per le macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996

Prima del 21 settembre 1996 non esisteva la Direttiva Macchine di riferimento, quindi per le chiusure motorizzate messe in servizio prima della data sopraccitata, si dovevano rispettare la "conformità" e la manutenzione secondo alcuni D.P.R. in vigore relativi alla sicurezza in uso, ma non esisteva propriamente una marcatura CE.

LA MANUTENZIONE

Per le macchine messe in servizio tra il 21 settembre 1996 e il 27 gennaio 2010

Tra il 21 settembre 1996 e il 27 gennaio 2010 è entrata in vigore la "vecchia Direttiva Macchine", conosciuta anche come **D.P.R. 459/96**, che definiva già in quel periodo che le chiusure motorizzate dovevano essere **marcate CE** e mantenute in efficienza come descritto nell'art. 2 del D.P.R. 459/96, manutenzione obbligatoria, ed inoltre si dovevano rispettare i requisiti generali di sicurezza riportati nell'**Allegato V del D.Lgs.81/2008**.

LA MANUTENZIONE

Per le macchine messe in servizio dopo il 27 gennaio 2010

Dopo la pubblicazione della nuova **Direttiva Macchine 2006/42/CE** è stato approvato in Italia il **decreto legislativo n° 17 del 2010**, che indica in più punti l'obbligatorietà della manutenzione delle "macchine" (chiusure motorizzate/automatiche) e si coniuga perfettamente con l'attuale **Decreto Legislativo 81/2008**, noto come "testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro".

ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE

Le chiusure motorizzate costruite ed installate prima del gennaio 2010, anche se datate, sono soggette anch'esse alla **manutenzione obbligatoria**. In particolare la messa a norma delle **chiusure motorizzate non conformi** ricade nella “riqualificazione della macchina”, processo di adeguamento allo stato dell'arte, rappresentato dall'attuale Direttiva Macchine.

NOTA: *in fase di riqualificazione, quando la porta o il cancello motorizzato è privo di qualsiasi tipo di documentazione e/o di marcatura CE ed il proprietario non conosce la data di installazione, né il fabbricante originario, è necessario provvedere alla ricostruzione documentale della macchina (Fascicolo Tecnico).*

FIGURE INTERESSATE ALLA MANUTENZIONE DI CANCELLI E PORTE MOTORIZZATE

FABBRICANTE

È responsabilità del fabbricante dichiarare le caratteristiche e le prestazioni della porta manuale o motorizzata ed indicare le istruzioni di manutenzione, **compresa la periodicità delle attività di manutenzione** coerentemente con la Direttiva Macchine.

INSTALLATORE

L'installatore, che assembla la chiusura in sito combinando vari elementi elettromeccanici di provenienza diversa (motore, cancello, dispositivi di sicurezza, ecc.), **diventa il fabbricante di una macchina** che si differenzia dai prodotti di serie.

In quanto fabbricante è responsabile della conformità della macchina e dovrà stabilire le istruzioni di manutenzione con la relativa periodicità.

PROPRIETARIO

Dopo che la chiusura motorizzata è stata installata e messa in funzione dall'installatore/fabbricante, **il proprietario** è responsabile del corretto funzionamento e deve provvedere alla **sorveglianza** (esame visivo del funzionamento) ed alla sua regolare **manutenzione** (avvalendosi di un manutentore qualificato), come indicato nel libretto delle istruzioni d'uso e manutenzione redatto dal fabbricante.

NOTA: *Nel caso di condominio, abitazione e/o azienda, la responsabilità viene demandata all'amministratore o alla persona individuata come responsabile della sicurezza.*

LA MANUTENZIONE PERIODICA ALLORA È SEMPRE OBBLIGATORIA?

La manutenzione di porte e cancelli elettrici **deve essere eseguita obbligatoriamente con la periodicità stabilita dal fabbricante/installatore dell'automazione**. In caso di incidenti (danni o infortuni a persone) avvenuti per **inadeguata o mancata manutenzione**, il proprietario/amministratore diventa direttamente responsabile a tutti gli effetti civili e penali.

La manutenzione può essere affidata anche ad un'altra figura professionale chiamata "manutentore" o ditta qualificata e specializzata ad effettuare questa tipologia di lavoro.

MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODICITA'

Normalmente la manutenzione ordinaria è definita dal "piano di manutenzione" (inteso come documento tabellare riportante le scadenze, i dati, le vidimazioni ecc.)

Il produttore di automazioni e/o di componenti per chiusure automatiche stabilisce il periodo di manutenzione ordinaria dei prodotti e lo indica nelle istruzioni d'uso, ma è quasi sempre l'installatore che assembla i vari componenti e costruisce la "macchina" finale. L'installatore, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi, è l'unica figura che può stabilire le tempistiche e le modalità d'intervento.

Questi i periodi consigliati per la manutenzione ordinaria:

- **Per l'utilizzatore privato:** dove l'automazione è situata in un luogo privato/residenziale ed attraversata soprattutto da utenti "informati", si prediligono **12 o 24 mesi** di intervallo tra una manutenzione e la successiva.
- **Per l'utilizzatore pubblico e/o azienda** il livello di attenzione aumenta e si prediligono **6 o 12 mesi** di intervallo, spesso per comodità si opta per i 6 mesi perché coincidono con altre manutenzioni obbligatorie per legge, ad es. ascensori, estintori, caldaie, ecc.

Le manutenzioni devono essere registrate nell'apposito **Registro di Manutenzione** che, oltre a contenere la lista delle verifiche previste, deve essere presente anche uno spazio apposito per le comunicazioni di eventuali manutenzioni straordinarie o adeguamenti di sicurezza.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA MANUTENZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n° 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine
(Alcuni contenuti)

- 1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- 1.1 Considerazioni generali
 - 1.1.1 Definizioni
 - 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza
- 1.6 Manutenzione
 - 1.6.1 Manutenzione della macchina
 - 1.7.4 Istruzioni
- 3.6 Informazioni ed indicazioni
 - 3.6.1 Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ex 626/94)

Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori
(Alcuni contenuti)

- Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art. 15 Misure di tutela e obblighi
 - P.to 1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
 - Let. Z La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricati

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

- Art. 69 Definizioni
- Art. 70 Requisiti di sicurezza
- Art. 71 Obblighi del datore di lavoro

LEGGE n. 220 dell'11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Le informazioni sono state redatte al solo scopo di supportare l'installatore o il manutentore.

Microtronics S.r.l. non è da ritenersi responsabile per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero derivare direttamente o indirettamente dall'applicazione pratica di informazioni non corrispondenti o errate.

Manutenzione di Porte Automatiche e Cancelli Motorizzati

edizione 2021

Tutti i diritti sono riservati
All rights reserved
Copyright 2006 - 2021
MICROTRONICS SRL



*BE YOURSELF
SAFE and SECURE*

Training Course